

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PER GLI AUMENTI DI POTENZA DELLE UTENZE PARTICOLARI DI CUI AL TITOLO V PUNTI 1 E 2 DEL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 30 LUGLIO 1986, N. 42/86

1. I fatti

Il Comune di Bertiole (Udine), in data 7 maggio 1998 ha trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) una lettera nella quale esprimeva perplessità circa la correttezza del preventivo sottoposto dall'Enel Spa (di seguito: Enel) allo stesso Comune a seguito della richiesta di aumento di potenza avanzata per un depuratore idrico. Nel preventivo era specificato che la somma veniva richiesta a titolo di contributo di allacciamento ex titolo V del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/86 (di seguito: provvedimento CIP n. 42/86) e non, come ritenuto corretto dal Comune, ex titolo II punto A) del predetto provvedimento (Allegato A).

Gli uffici dell'Autorità constatando che a fronte di una richiesta di incremento di potenza era stato proposto all'utente un nuovo contributo di allacciamento valutavano l'opportunità di richiedere informazioni. Ne conseguiva che in data 27 luglio 1998 con lettera (Prot.RM/M98/1332) la Divisione consumatori ed utenti inviava una richiesta di informazioni all'Enel volta ad accertare le ragioni per cui l'Enel aveva tenuto tale comportamento.

Nella risposta a tale richiesta l'Enel dichiarava che nella determinazione dei contributi di allacciamento essa si atteneva ai criteri applicativi inerenti il provvedimento CIP n. 42/86 emessi con propria circolare interna (DDC-U 1209 del 18 maggio 1987) (Allegato B), sentito anche il parere del CIP e che tali criteri interpretativi prevedevano che "per le forniture da trattare ai sensi del titolo V, comma 1, del provvedimento CIP n. 42/86, il contributo è dovuto in misura pari al 70% delle eventuale spesa necessaria anche per gli aumenti di potenza ed anche quando, per l'entità dell'incremento di potenza richiesto, si renda necessario il passaggio dalla bassa tensione alla media tensione". Nello stesso documento si legge: "tale indicazione mira proprio ad evitare che una stessa fornitura possa essere assoggettata al regime del titolo V in caso di nuovo allacciamento e al regime del titolo II (più favorevole) in caso di aumento di potenza. Infatti una diversa interpretazione potrebbe indurre i richiedenti di forniture da trattare sulla base del titolo V, a fissare impegni di potenza molto bassi in fase di avviamento del rapporto contrattuale, per ridurre al minimo il contributo di allacciamento fissato in base alla spesa a preventivo, richiedendo poi ad allacciamento effettuato, un aumento di potenza, per pagare un contributo minore derivante dall'applicazione del titolo II anziché del titolo V".

Con lettera del 12 dicembre 1998 (Prot.RM/M98/2084) gli uffici dell'Autorità chiedevano che venisse trasmessa la circolare nella quale il CIP esprimeva il parere nei riguardi della circolare interna dell'Enel DDC-U 1209. L'Enel rispondeva in data 19 gennaio 1999 dichiarando che il parere del CIP era stato acquisito informalmente per le vie brevi (Allegato C).

2. Il contenuto dei provvedimenti amministrativi vigenti in tema di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica

Il provvedimento CIP n.42/86 recante Norme in materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica rinnova le disposizioni per la disciplina dei contributi di allacciamento introducendo nuovi criteri per la forfettizzazione dei contributi. In particolare il titolo II contiene la disciplina dei contributi di allacciamento relativa alle utenze a carattere continuativo e ricorrente; il titolo III contiene la disciplina relativa alle utenze temporanee non ricorrenti; il titolo IV contiene previsioni per riallacciamento di utenze stagionali, modifiche contrattuali, subentri e volture ed il titolo V contiene le previsioni per utenze particolari e spostamenti di impianti elettrici. Il titolo II, lettera A), punto 5 e lettera B), punti 3 e 4 tratta degli aumenti di potenza delle utenze in bassa e in media tensione. Il titolo V non stabilisce alcuna disciplina specifica per gli aumenti di potenza delle utenze particolari.

Il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n.15/93 (di seguito: provvedimento CIP n. 15/93) recante Modificazione ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di condizioni di allacciamento, aggiorna i valori dei contributi, non modifica le previsioni per gli aumenti di potenza e rispetto alla disciplina dei contributi contenuta nel titolo V del provvedimento CIP n.42/86 sottrae le installazioni mobili e precarie alimentate in bassa tensione, situate nei centri abitati e provviste di concessione di occupazione di suolo pubblico a tale disciplina riportandole nell'ambito delle previsioni del titolo II e stabilisce al punto 6 che le imprese fornitrici abbiano la facoltà di effettuare le forniture ex titolo V tramite un impianto di generazione locale, utilizzando, laddove possibile, impianti alimentati da fonti rinnovabili. In questo caso il provvedimento CIP n.15/93 prevede anche per gli utenti compresi nel titolo V contributi forfettizzati.

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 172 del 24 luglio 1999 recante Modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, non modifica la disciplina già prevista per gli utenti ex titolo V del provvedimento CIP n.42/86, né quella relativa agli aumenti di potenza, aggiorna solo il valore dei contributi previsti.

3. La valutazione

Le ragioni esposte dall'Enel nella lettera del 18 settembre 1998 per spiegare la scelta di trattare le richieste di aumenti di potenza come se fossero nuovi allacciamenti, nel caso degli impianti previsti dal titolo V del provvedimento CIP n. 42/86 (installazioni non presidiate in permanenza, situate fuori dagli abitati; costruzioni non raggiungibili con strada percorribile da automezzi o separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna; insegne luminose e pubblicitarie; impianti di illuminazione di monumenti e simili; impianti di risalita e simili; singole costruzioni non abitate in permanenza o comunque non di residenza anagrafica del proprietario situate ad oltre 2.000 metri dalla cabina M/B di riferimento), non appaiono giustificate come di seguito spiegato.

- a) La prassi interna delle aziende non può in nessun caso prescindere dal rispetto dei provvedimenti che regolano la materia. Avvalersi di una prassi interna adottata da un'azienda in violazione di provvedimenti amministrativi, adducendo un presunto comportamento opportunistico degli utenti, non trova fondamento giuridico.
- b) Le ragioni avanzate dall'Enel inoltre non trovano riscontro in provvedimenti né del CIP, né in decreti o circolari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- c) Gli utenti ex titolo V del provvedimento CIP n. 42/86 pagano il 70% delle spese sostenute dall'esercente per l'allacciamento. Tali spese non sono forfettizzate e quindi dipendono principalmente dalla rilevanza complessiva delle opere necessarie per l'allacciamento, dalle condizioni della rete e non solo dalla potenza impegnata.
- d) Il contenuto del provvedimento CIP n. 42/86 non presenta problemi interpretativi; il regime dei contributi per gli incrementi di potenza è compreso nel titolo II che tratta delle utenze a carattere continuativo o ricorrente sia in bassa che in media tensione, e le forniture ex titolo V sono a carattere continuativo o ricorrente in bassa o in media tensione. I successivi provvedimenti di adeguamento non hanno modificato tale previsione, né hanno aggiunto previsioni specifiche per gli utenti ex titolo V.

4. Conclusioni

Per le ragioni sopra illustrate, dato che la prassi adottata è stata applicata a tutti gli utenti con le caratteristiche previste dal titolo V del provvedimento CIP 42/86 che richiedano un incremento di potenza, dato inoltre che la normativa non presenta incertezze interpretative, si ritiene che l'Autorità debba affermare con propria deliberazione i criteri applicativi del titolo II, lettera A), punto 5 e del titolo II, lettera B), punto 3 e 4 del provvedimento CIP n.42/86 e che in particolare debba stabilire che:

- a) Gli utenti che richiedano un aumento di potenza impegnata in bassa o in media tensione per una fornitura continuativa o ricorrente siano tenuti alla corresponsione dei soli contributi previsti dal titolo II lettera A), punto 5 e dal titolo II, lettera B), punti 3 o 4, del provvedimento CIP n.42/86 così come adeguati dal decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996;
- b) Tali disposizioni si applichino anche alle utenze continuative o ricorrenti definite dal titolo V del provvedimento CIP n.42/86;
- c) Gli utenti per cui si applichino le condizioni di cui al titolo V, ai quali, a fronte di una richiesta di aumento di potenza sia stato addebitato un nuovo contributo di allacciamento, possono, presentando adeguata documentazione, richiedere all' esercente il servizio di distribuzione di energia elettrica, la rettifica degli importi fatturati e la restituzione dei contributi indebitamente versati e degli interessi legali, fatta salva l'operatività della prescrizione ai termini di legge.

5. Elenco dei documenti allegati

Allegato A : Lettera del Comune di Bertolino del 15 maggio 1998

Allegato B : Lettera dell'Enel del 18 settembre 1998

Allegato C : Lettera dell'Enel del 19 gennaio 1999